



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO)

La scheda presenta la figura del **Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)** come definita nella [proposta di Regolamento COM\(2012\)11](#) concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati". La normativa è attualmente ancora in fase di definizione, quindi le informazioni qui presentate vanno considerate come suscettibili di cambiamenti.

QUALI SONO I REQUISITI?

Il Responsabile della protezione dei dati personali, nominato dal titolare del trattamento o dal responsa del trattamento, dovrà:

1. possedere un'**adeguata conoscenza della normativa che regola la gestione dei dati personali** nel Paese in cui opera;
2. adempiere alle sue funzioni in **piena indipendenza** ed in assenza di **conflitti di interesse** nello svolgimento del suo compito di controllo e vigilanza;
3. operare alle dipendenze del titolare oppure sulla base di un contratto di servizio.

L'incarico avrà una durata di almeno **2 anni** e sarà **rinnovabile**.

Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati personali le **risorse umane e finanziarie** necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

QUALI SONO I COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati personali dovrà:

- a) **informare e consigliare** il titolare o il responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento europeo e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- b) **vigilare** sull'attuazione e sull'applicazione delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli *audit* connessi;
- c) **verificare** l'attuazione e l'applicazione del Regolamento europeo, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione della privacy fin dalla sua progettazione (*privacy by design*); la protezione di *default* di dati e sistemi (*privacy by default*); la sicurezza dei dati; il riscontro alle richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento;
- d) **garantire** la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti effettuati dal titolare;
- e) **controllare** che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
- f) **controllare** che il titolare o il responsabile del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti;
- g) **fungere da punto di contatto** per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
- h) **controllare** che sia dato seguito alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità.

IN QUALI CASI E' PREVISTO?

Dovranno designare **obbligatoriamente** un **Responsabile della protezione dei dati personali**:

- a) **amministrazioni ed enti pubblici**;
- b) **imprese con 250 o più dipendenti**;
- c) tutti i soggetti la cui **attività principale** consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il **controllo regolare e sistematico degli interessati**.

Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento possono comunque designare un Responsabile della protezione dei dati personali anche in casi diversi da quelli sopra indicati.